

SEZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 1

Criteria per la istituzione delle posizioni organizzative

1. In applicazione delle previsioni di cui agli artt. 13 e seguenti del CCNL 21 maggio 2018 sono istituite posizioni organizzative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018.
2. La istituzione delle posizioni organizzative di cui alla citata lettera a) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018 è disposta per ognuna delle articolazioni organizzative di rilevanza primaria, intendendo come tali quelle in cui gli incarichi sono affidati direttamente dal sindaco.
3. La istituzione delle posizioni organizzative di cui alla citata lettera b) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018 è disposta per ognuna delle articolazioni organizzative di rilevanza primaria, intendendo come tali quelle in cui gli incarichi sono affidati direttamente dal sindaco, cui sono in aggiunta assegnati attraverso il piano delle performance o il piano degli obiettivi compiti qualificati come strategici per l'ente di studio, analisi, progettazione di interventi dell'ente, effettuazione di controlli interni analoghi.
4. Gli incarichi di posizioni organizzative di cui alle citate lettere a) e b) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018 sono esclusivamente conferiti a dipendenti di categoria D. Gli incarichi possono altresì, essere conferiti a dipendenti di categoria C e B, solamente ove non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure, in via eccezionale e temporanea, nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste e ciò al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, purchè il personale di categoria C sia in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Per lo stesso motivo i supplenti/sostituti facenti funzione dei responsabili possono essere dipendenti di categoria C. Gli incarichi conferiti a dipendenti di categoria C possono essere prorogati per una sola volta nelle more della indizione di un concorso per l'assunzione di un dipendente di categoria o per il profilo di cui l'ente è carente.
5. Gli incarichi di posizioni organizzative di cui alla citata lettera b) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018 possono essere conferiti solamente a dipendenti in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o del vecchio ordinamento o specialistica coerente con i compiti assegnati, ovvero in possesso della iscrizione ad un albo professionale coerente con i compiti assegnati, ovvero in possesso di un master post universitario con durata di almeno 2 anni e superamento di almeno 10 esami, ovvero in possesso del titolo di dottore di ricerca, titolo che deve essere coerente con i compiti assegnati.

Art. 2

Istituzione delle posizioni organizzative

1. Nell'ente sono istituite posizioni organizzative di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018, in numero corrispondente alle strutture organizzative di primo livello, aggreganti servizi secondo criteri di omogeneità.
2. Nell'ente potranno istituirsi posizioni organizzative di cui alla lettera b) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018.
3. In relazione a specifiche esigenze organizzative l'Ente potrà individuare le posizioni organizzative che possono essere conferite, anche in via temporanea, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore al 50% del tempo pieno.
4. Le posizioni organizzative di cui alla lettera a) sono in atto le seguenti:
 - a) Posizione Organizzativa del Settore AA.GG. - Servizi alla persona;
 - b) Posizione Organizzativa del Settore Finanziario e Contabile;
 - c) Posizione Organizzativa del Settore Tecnico;

5. Le attribuzioni di ogni settore sono declinate nel Funzionigramma allegato al regolamento uffici e servizi.

6. Il personale incaricato di P.O. è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiore a 36 ore, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e normative.

Art. 3

Durata delle posizioni organizzative

1. La durata degli incarichi di posizione organizzativa e di norma annuale e comunque non può essere inferiore ad un anno.

2. Alla scadenza dell'incarico, per evitare un periodo di *vacatio*, è riconosciuto il periodo di proroga del precedente incarico dato al vecchio responsabile fino alla data da cui decorre la determina di nomina del nuovo responsabile e comunque non oltre 45 giorni.

3. All'atto della elezione del nuovo sindaco gli incarichi di posizione organizzativa conferiti a dipendenti a tempo indeterminato dell'ente proseguono fino alla nomina del nuovo responsabile da parte del sindaco.

4. Ai titolari di P.O. non è riconosciuto alcun diritto al rinnovo dell'incarico oltre la scadenza indicata nell'atto di conferimento.

Art. 4

II conferimento di incarichi di posizione organizzativa

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal sindaco a dipendenti di categoria D, anche se assunti con contratto a tempo determinato, ivi compresi quelli assunti ex articolo 110, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000 in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente.

Art. 5

I criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti sulla base dei seguenti criteri:

a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato e nel piano delle performance o degli obiettivi;

b) requisiti culturali posseduti;

c) attitudini;

d) esperienza acquisita.

2. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo si tiene conto dei curricula e degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti.

Art. 6

Le procedure per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa

I. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal sindaco con provvedimenti motivati.

2. Essi possono essere rinnovati, con le stesse procedure previste per il conferimento di nuovi incarichi.

3. Gli incarichi sono conferiti dal sindaco previo avviso nel quale sono descritti le responsabilità attribuibili, le funzioni e i programmi assegnabili e le competenze attese.

Art. 7

La revoca degli incarichi di posizione organizzativa

I. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati prima della scadenza ordinaria.

2. la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, oltre che per ragioni disciplinari, anche sulla scorta delle previsioni della normativa in materia di prevenzione della corruzione, può essere disposta per una delle seguenti motivazioni:

a) Intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo;

b) Valutazione negativa dell'attività svolta;

3. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore che ne modificano radicalmente le attribuzioni.

4. La valutazione è negativa quando è inferiore al punteggio minimo previsto nella metodologia di valutazione dell'ente, ed una volta che sia stato effettuato l'eventuale contraddittorio richiesto dal dipendente.

Art. 8

La procedura per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa

1. Il sindaco, al maturare delle condizioni di cui al precedente articolo 7 che impongono la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, adotta il relativo provvedimento.

Art. 9

Le relazioni sindacali

1. Il contenuto del presente regolamento è stato oggetto di informazione preventiva e, su richiesta dell'ente o dei soggetti sindacali, di confronto.